


## Consumi e vendite ITS

**C**arissimi Soci, Continua il monitoraggio da parte di ANGAISA delle vendite mensili e da parte di ConfCommercio.

parte delle famiglie è stata caratterizzata da una riduzione delle quantità acquistate pari allo 0,7% rispetto allo stesso mese del 2007; mentre il periodo Gen-

CLIMA DI FIDUCIA ISAE E ICC IN VOLUME



Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio

Il rapporto di Confcommercio evidenzia lo stato di criticità che interessa, in maniera sempre più significativa, la domanda delle famiglie, con una riduzione, rispetto all'analogo periodo del 2007, dell'1,5% in termini quantitativi: si tratta del decimo segno negativo degli ultimi 12 mesi. Nel complesso dei primi otto mesi del 2008, l'ICC mostra una riduzione del 2,0% a fronte del +1,3% registrato nell'analogo periodo del 2007.

naio/Agosto 2008 segna un calo dell'1,3% rispetto all'analogo periodo 2007. Per quanto riguarda l'Osservatorio Vendite ANGAISA continua la discesa dell'indicatore relativo al fatturato totale dei 12 mesi (Settembre 2007 - Agosto 2008) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In particolare dobbiamo sottolineare che il mese di Agosto (come consolidato nazionale) ha segnato un -9,39% rispetto allo stesso

## Fatturato annuale nazionale

Variazione annuale al mese sullo stesso mese anno precedente



Il dato di agosto dell'ICC continua a riflettere un'evoluzione negativa della domanda di beni (-3,1% in quantità rispetto all'analogo mese del 2007) a cui si è associata una modesta crescita per quella relativa ai servizi (+1,0%). Relativamente ai consumi di beni e servizi per la casa, ad agosto 2008 la domanda da

mese del 2007. Per contro i primi otto mesi del 2008 presentano un calo dell'1,89% rispetto ai primi otto mesi del 2007.

IL SEGRETARIO GENERALE  
dr. arch. Gianni Mari

## CULTURA

### Formazione

#### Corsi e-learning

#### Marketing dei prodotti idrotermosanitari

Sono aperte fino 3 novembre p.v. le iscrizioni, riservate alle aziende associate, al corso di marketing "Consumer & Experiential Marketing nel settore dei prodotti idrotermosanitari: la gestione del punto vendita in ottica esperienziale" (il corso viene sviluppato in modalità "e-learning").

L'evoluzione del marketing dei prodotti/servizi ad alto coinvolgimento emotivo palesa la possibilità di introdurre logiche sempre più sofisticate di costruzione del sistema d'offerta, nonché di gestione del punto vendita in cui il cliente può sperimentare direttamente la qualità della proposta e i valori che ispirano la strategia della stessa impresa.

Tali logiche possono pertanto contribuire in modo significativo non solo a migliorare le percezioni dell'offerta agli occhi del consumatore, ma anche a modificare in modo significativo il posizionamento competitivo dell'azienda sul mercato.

In particolare, saranno approfonditi temi relativi rispettivamente a:

- Il processo di consumo esperienziale;
- Il Marketing esperienziale nel punto vendita: obiettivi ed elementi di progettazione;
- L'implementazione di progetti di experiential marketing.

Il corso sarà tenuto dalla prof.ssa Laura Iacovone, docente di Marketing presso l'Università Luigi Bocconi e l'Università degli Studi di Milano (Statale).

Per ulteriori informazioni: [www.angaisa.it/e-learning](http://www.angaisa.it/e-learning)

## NORMATIVE

### Ambiente Qualità Sicurezza

#### CONAI

#### Contributo imballaggi in plastica

Il Consiglio di Amministrazione del Conai, su proposta di Corepla - il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Recupero e il Riciclaggio dei rifiuti di imballaggi in plastica - ha deliberato la variazione del Contributo Ambientale sugli imballaggi in plastica a partire dal 1° gennaio 2009.

A decorrere da tale data il Contributo passerà dagli attuali 72,30 Euro/ton a 105,00 Euro/ton. Tale decisione, secondo quanto precisato dal Conai, si è resa necessaria per poter garantire l'equilibrio economico della filiera consortile, in considerazione dei crescenti costi legati alla raccolta e al trasporto di detto materiale, che hanno provocato un disavanzo di gestione. Ricordiamo infine che per ogni informazione sull'adesione e l'applicazione del Contributo Ambientale è attivo, presso il Conai, il numero verde 800337799.

## SENTENZE

Tutela delle condizioni di lavoro  
Obblighi del datore

In materia di tutela delle condizioni di lavoro, il datore di lavoro ha l'obbligo e la responsabilità di proteggere il lavoratore anche dalle azioni che egli compia per propria negligenza, imprudenza e/o imperizia, trovando tale responsabilità unico limite negli atti che il lavoratore abbia compiuto con dolo, da intendersi come preordinata intenzione di autocagionarsi un danno, o con assunzione del cosiddetto rischio elettivo. (Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 4 dicembre 2007 n. 25260).

## Area Legale Legislativa

Ritiro dalla circolazione delle banconote  
in euro sospette di falsità

In considerazione delle modifiche del contesto normativo relativo alle attività finanziarie intervenute successivamente alla pubblicazione del Provvedimento del 21 gennaio 2002, nonché della riforma organizzativa della propria rete territoriale, Banca d'Italia ha emanato il 4 settembre u.s. un nuovo Provvedimento in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione delle banconote in euro sospette di falsità. Tale Provvedimento è stato emanato in attuazione dell'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409. I soggetti che sono obbligati al ritiro delle banconote denominate in euro sospette di falsità e che devono trasmetterle alla Banca d'Italia sono:

- le banche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del Testo Unico Bancario (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385);
- Poste Italiane S.p.A.;
- Cassa Depositi e Prestiti;
- gli istituti di moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-bis, del Testo Unico Bancario;
- le imprese di investimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h) del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) comprese le società fiduciarie di cui all'articolo 60, comma 4 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
- le società di investimento a capitale variabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) del testo unico della finanza;
- le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) del testo unico della finanza;
- le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario, le agenzie di prestito su pegno di cui all'articolo 155, comma 3 del Testo Unico Bancario, i confidi iscritti nell'elenco

speciale previsto dall'articolo 107 del Testo Unico Bancario, di cui all'articolo 155 comma 4-bis del medesimo Testo Unico, i cambiavalute di cui all'articolo 155 comma 5 del Testo Unico Bancario e le società per la cartolarizzazione del credito di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999 n. 130;

- gli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- gli agenti di cambio iscritti nel Ruolo unico nazionale di cui all'articolo 201, comma 5 del testo unico della finanza;
- le imprese di assicurazione;
- gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 comma 2 lettere a) e b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 che operano nei rami di cui al comma 1 lettera g) del medesimo decreto legislativo;
- i soggetti che svolgono attività di recupero crediti per conto terzi di cui all'articolo 14 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- i soggetti che svolgono attività di custodia e trasporto di denaro contante di cui all'articolo 14 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- le succursali italiane di soggetti aventi sede legale all'estero, che svolgono le stesse attività esercitate dai soggetti sopra indicati;
- le società di riscossione dei tributi;
- gli Uffici della Pubblica Amministrazione che effettuano operazioni di contenuto finanziario.

Tutti questi soggetti sono tenuti a trasmettere le banconote in euro sospette di falsità con specifica verbalizzazione direttamente alla Banca d'Italia o ad una delle sue filiali senza indugio e, comunque, non oltre il ventesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse banconote sono state versate o depositate. Le banconote sospette di falsità verranno esaminate dal Centro Nazionale Analisi delle Banconote istituito presso la Banca d'Italia di Roma. Se dalla perizia tecnica le banconote risultassero legittime, la Banca d'Italia provvederà a comunicare l'esito dell'esame alla banca (o altro soggetto dell'elenco sopra riportato) verbalizzante che ha effettuato il ritiro e rimborserà all'esibitore, tramite la stessa banca/soggetto, gli importi delle banconote ritirate con vaglia cambiario "non trasferibile" intestato al medesimo esibitore, e senza alcuna trattenuta. Diversamente, qualora venga accertata la falsità, la Banca d'Italia comunica alla banca/soggetto verbalizzante che ha effettuato il ritiro, il riconoscimento formale della contraffazione effettuato dal Centro Nazionale Analisi delle banconote.

Il nuovo provvedimento sostituisce le precedenti disposizioni emanate il 21 gennaio 2002 ed il 15 marzo 2006 dalla stessa Banca d'Italia.

Trasporti su strada  
Disposizioni in materia sociale  
(tempi di guida e riposo)

Il decreto legislativo n. 144 del 4 agosto (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 218 del 17.09.2008), entra-

to in vigore il 2 ottobre scorso, disciplina i controlli sui conducenti, le imprese ed i veicoli di tutte le categorie di trasporto che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento CEE n. 3821/85 sul cronotachigrafo e del Regolamento CE n. 561/2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (tempi di guida e di riposo).

Il Decreto, in conformità alla Direttiva, introduce un articolato sistema di controlli, su strada e presso le imprese, coordinato dagli uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Direzione Generale del trasporto stradale, con raccolta ed invio di informazioni alla Commissione Europea, nonché operazioni concertate anche con gli altri Paesi Membri (almeno 6 volte l'anno), per assicurare il rispetto uniforme delle citate disposizioni.

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto, i controlli, sia su strada che nei locali delle imprese, saranno effettuati, ogni anno, almeno sul 2% (3% dal 2010 e forse 4% a partire dal 2012) dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti dei veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei Regolamenti CE n.561/2006 e CEE n. 3821/85, intrecciando le informazioni sul parco veicolare risultanti dalle registrazioni nel sistema informatico del Dipartimento dei Trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con quelle fornite dal Ministero del Lavoro, sul numero complessivo dei giorni di lavoro che ciascun conducente deve effettuare.

Il testo integrale del decreto legislativo n. 144/2008 è disponibile all'interno del portale associativo.

[LINK: www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) [Normative](#) [Area legale legislativa](#) [Circolazione Autotrasporto](#).

## SENTENZE

Notifiche a società in sede diversa da quella legale  
Sentenza Cassazione

La notificazione nei confronti di persone giuridiche è valida anche se eseguita presso una sede effettiva che sia diversa da quella legale. Nel luogo di consegna, è abilitato a ricevere l'atto qualunque soggetto legato da un particolare rapporto con l'ente, salva la dimostrazione, da parte del destinatario, che il consegnatario non era idoneo a ricevere l'atto notificato.

Questi, in estrema sintesi, gli importanti chiarimenti forniti dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 24622 del 3 ottobre 2008. Una società impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova una cartella esattoriale, recante carico tributario derivante da un avviso di rettifica IVA relativo al 1994, in precedenza notificato e non impugnato. Il giudice accoglieva il ricorso, con decisione che veniva confermata in appello dalla Ctr.

In particolare, quest'ultima, riteneva di dover confermare il decum di primo grado che aveva disposto per l'annullamento della cartella esattoriale, in prima battuta in accoglimento dell'ecce-

zione preliminare secondo cui l'avviso di accertamento presupposto della cartella non era stato regolarmente notificato a mani delle persone abilitate alla ricezione ai sensi dell'articolo 145 del Codice di procedura civile (rappresentante o persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede). Nello specifico, i giudici della Commissione regionale avevano espresso l'avviso che la notifica dell'atto tributario era da ritenersi nulla, in quanto effettuata a mani di un socio e non già di alcuno dei soggetti contemplati nella richiamata disposizione dell'articolo 145 Cpc.

La parte pubblica impugnava in sede di legittimità la pronuncia di seconde cure. Nella sentenza in rassegna, la Corte di cassazione ha ritenuto che i giudici tributari di appello abbiano fornito una interpretazione del caso non coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia. Secondo il collegio di piazza Cavour, infatti, la ricostruzione ermeneutica della fattispecie deve essere effettuata partendo da quanto stabilito dall'articolo 46 del Codice civile. La regola fissata da tale norma - ai sensi della quale, laddove la sede legale della persona giuridica (risultante dall'atto costitutivo e dallo statuto) sia diversa da quella effettiva, "i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima" - spiega la Suprema corte, "vale anche in tema di notificazione, con conseguente applicabilità dell'articolo 145 c.p.c.". Di conseguenza, rilevano i giudici di legittimità, relativamente al luogo in cui l'atto deve essere consegnato, è valida la notificazione nei confronti della persona giuridica eseguita sia presso la sua sede legale che presso la sede effettiva. In ordine al soggetto legittimato a ricevere l'atto in detto luogo per conto della persona giuridica, continua poi la sentenza 24622/2008, "è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza". Quest'ultima affermazione riveste notevole importanza, perché comporta che nel luogo di consegna individuato secondo quanto precede è abilitato a ricevere l'atto qualunque soggetto qualificato - nel caso di specie, come rilevato in premessa, il socio - che si trovava nei locali della sede stessa. Invero, spiegano i giudici, laddove dalla relazione di notificazione dell'agente notificatore (sia esso ufficiale giudiziario o anche postale) risulti in alcuna delle predette sedi la presenza di una persona che ha ricevuto l'atto, "è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente". Naturalmente, tale evenienza non comporta una presunzione di carattere assoluto e inconfutabile a carico della società.

È infatti ammessa la prova contraria, che peraltro incombe sulla società medesima, per dimostrare che la persona a cui è stato consegnato l'atto notificato "oltre a non essere alle sue dipendenze, non era addetta neppure alla ricezione di atti, per non averne mai ricevuto incarico alcuno". La sentenza conferma l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, relativamente al consegnatario dell'atto diretto a una persona giuridica, con consegna a una delle persone indicate nel primo comma dell'articolo 145 Cpc, "la legittimazione alla ricezione si presume per il solo fatto della presenza del soggetto nella sede sociale e dell'avvenuta accettazione dell'atto, mentre incombe sul destinatario l'onere della prova contraria".  
*Fonte: Fisco Oggi*

#### Tassi effettivi globali e tassi soglia antiusura

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29.09.2008), sono stati resi noti i tassi d'interesse effettivi globali medi validi ai fini della determinazione dei tassi soglia antiusura per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2008. Per il calcolo degli interessi usurari, ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96, tali tassi effettivi globali medi devono essere aumentati della metà. La scheda aggiornata con le nuove soglie usuarie e le relative classi di importo è consultabile all'interno del sito internet ANGAISA.

[LINK: www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) ✎ Area Legale e Legislativa ✎ Tassi soglia antiusura.

## Fisco

#### Detrazione fiscale 36% e IVA ridotta Finanziaria 2009

L'art. 2, comma 15, del disegno di legge relativo alla manovra finanziaria 2009, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, prevede il prolungamento al 31 dicembre 2011 del termine di validità della detrazione fiscale 36% e dell'aliquota IVA ridotta 10% sulle prestazioni di servizi concernenti lavori di manutenzione effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Come è noto, la precedente finanziaria 2008 aveva già prorogato fino al 31 dicembre 2010 il periodo di applicabilità relativo alle citate agevolazioni fiscali.

#### Imposta pubblicità - Insegne bifacciali Sentenza Cassazione

In caso di messaggio pubblicitario contenuto in una targa bifacciale, la disciplina giuridica applicabile è quella prevista per la pubblicità racchiusa su targhe polifacciali, con la conseguenza che, ai fini dell'esatto calcolo della relativa imposta, correttamente il contribuente effettua l'arrotondamento sulla superficie complessiva delle due facciate e non singolarmente sulla superficie di ciascuna facciata. Tale regola non si applica nell'ipotesi in cui la pubblicità sia contenuta in una targa che presenti dimensioni volumetriche prismatiche o cubiche, nel qual caso, per determina-

re l'arrotondamento, occorre tener conto della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

(Corte di Cassazione, sezione V civile, sentenza 2 luglio - 8 settembre 2008 n. 22574).

## Lavoro

## SENTENZE

#### Mansioni e qualifiche

#### Rifiuto di eseguire le prestazioni lavorative

L'eventuale adibizione del lavoratore dipendente a mansioni non corrispondenti alla qualifica rivestita può consentirgli di richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell'ambito della qualifica di appartenenza, ma non autorizza lo stesso a rifiutarsi aprioristicamente e senza eventuale avallo giudiziario, di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli, in quanto egli è tenuto a osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartito dall'imprenditore ai sensi degli articoli 2086 e 2104 del codice civile; solo in caso di totale inadempimento dell'altra parte, infatti, si può legittimamente invocare l'articolo 1460 del codice civile ("eccezione di inadempimento") e rendersi inadempienti.

(Cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 25313 del 5 dicembre 2007).

## Normative Tecniche

#### Prestazioni energetiche degli edifici Norma UNI TS 11300

Segnaliamo la recente pubblicazione della specifica tecnica UNI TS 11300:2008 "Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale. Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria". In sintesi, la specifica tecnica fornisce dati e metodi per la determinazione del fabbisogno di energia termica utile per il riscaldamento e raffrescamento degli edifici nonché dei rendimenti e dei fabbisogni di energia elettrica degli ausiliari dei sistemi di riscaldamento e di produzione acqua calda sanitaria.

Le pubblicazioni ed i prodotti UNI possono essere richiesti direttamente a Servizi ANGAISA Srl, che applicherà uno sconto del 40-50% circa sui prezzi di listino UNI (è prevista una maggiorazione pari al 5% del prezzo scontato oltre al recupero delle spese di spedizione).

Le aziende interessate possono chiedere informazioni e trasmettere eventuali ordini al n. fax di Servizi ANGAISA 02-48.59.16.22.

## NOTIZIE VARIE

**Il Meeting IT+ Group fa il punto sulle energie rinnovabili e sugli scenari del Mercato.**

Il 19 settembre scorso si è tenuto a Orosei un importante meeting promosso da IT+Group, gruppo di acquisto costituito da 11 distributori del settore idrotermosanitario, dedicato alle energie rinnovabili e ai futuri scenari del mercato, al quale hanno partecipato produttori, distributori, tecnici e giornalisti del settore.

Numerosi e autorevoli gli interventi che hanno caratterizzato l'evento: sia il Presidente ANGAISA Stefano Riolfi che il Prof. Alberto Bubbio si sono soffermati sul difficile momento che sta interessando il settore dell'edilizia ed il suo indotto, in un quadro generale in cui la redditività continua a subire flessioni, i margini si riducono e i costi delle strutture aumentano. Il Presidente di IT+Group Vincenzo Gorgoglione ha sottolineato i significativi dati che attestano la costante crescita del settore delle energie rinnovabili a livello mondiale.

Nel corso dell'incontro sono stati approfonditi anche alcuni temi più specifici e tecnici: l'Ing. Carlo Bernardini si è soffermato sulle "Prospettive dell'utilizzazione dell'energia solare" ed il "Potenziale eolico", l'Ing. Valerio Luigi Dabove ha parlato della "Certificazione e diagnosi energetica delle fonti rinnovabili"; infine, l'Ing. Franco Barosso ha fornito un quadro dettagliato delle "Agevolazioni fiscali della Finanziaria 2008", con particolare riferimento agli interventi finalizzati al risparmio energetico e alle relative detrazioni fiscali.

**Rilevazione tasso interbancario di riferimento "Euribor"**

Acronimo di Euro Inter Bank Offered Rate (tasso interbancario di offerta in euro), l'Euribor è il tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso

di interesse medio dei prestiti interbancari in Euro, con scadenze comprese tra 7 giorni e 1 anno, tra le principali banche internazionali. Come noto l'Euribor è l'indice utilizzato come parametro di riferimento per i finanziamenti a tasso variabile. Ad esso viene aggiunto dalle banche uno spread principalmente legato al grado di rischio attribuito al debitore. L'Euribor viene pubblicato tutti i giorni alle ore 11 dall'Euribor Panel Steering Committee, cioè un comitato di esperti, in base ai dati ricevuti dalle maggiori banche, soprattutto europee. Tale tasso di riferimento continua a registrare significative variazioni connesse anche allo stato di tensione che caratterizza i mercati monetari e finanziari. Osservando gli ultimi 12 mesi (dall'1 ottobre 2007 al settembre 2008) si rileva che l'Euribor a 3 mesi è passato dal 4,79% al 5,27%, mentre l'Euribor a 6 mesi è cresciuto dal 4,75% al 5,37%. Osservando invece l'arco temporale degli ultimi 3 anni si rilevano variazioni più rilevanti. L'Euribor a 3 mesi è infatti passato dal 2,17% del 30 settembre 2005 al 5,27% del 30 settembre 2008. L'Euribor a 6 mesi è invece passato dal 2,20% del 30 settembre 2005 al 5,37% del 30 settembre 2008.

**Convenzione ANGAISA/JUNGHEINRICH**

Vi confermiamo che è tutt'ora in vigore la convenzione ANGAISA/JUNGHEINRICH: l'accordo-quadro consente alle aziende associate di usufruire di un'ampia gamma di prodotti e servizi relativi alla movimentazione delle merci, a condizioni di particolare interesse. Gestita dalle singole filiali, l'organizzazione JUNGHEINRICH conta oltre 360 tecnici esterni dotati di furgoni attrezzati con l'assortimento di parti di usura e di ricambio in funzione del parco carrelli.

Vi ricordiamo che il Servizio Carrelli Usati offre carrelli con garanzia e carrelli d'occasione "Primamano" provenienti dalle flotte noleggio.

JUNGHEINRICH offre inoltre i servizi della Divisione Sistemi per la progettazione e la realizzazione di magazzini "chiavi in mano". La scheda dettagliata relativa ai contenuti della convenzione è disponibile all'interno del portale [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it), nell'Area riservata ai Soci.

**Convenzione ANGAISA/FOX & PARKER****FOX & PARKER GROUP**

Prosegue per tutto il 2008 la collaborazione ANGAISA/FOX & PARKER. Grazie alla convenzione attualmente in vigore, tutte le aziende associate possono usufruire dell'intera gamma di servizi erogati da FOX & PARKER Spa, azienda leader nel settore delle informazioni commerciali/recupero crediti, a condizioni di particolare interesse. Gli sconti riservati ai Soci ANGAISA possono variare tra il 10 ed il 40% circa, in funzione del numero di "unità" acquistate e degli specifici servizi richiesti; ricordiamo che FOX & PARKER fornisce, fra l'altro, servizi relativi a:

- Rating on line su tutte le imprese Italiane
- Business Report personalizzati
- Valutazione Fornitori
- Analisi della Concorrenza
- Recupero crediti
- Marketing operativo e geomarketing
- Distribuzione on line di tutti i dati resi disponibili dalle Camere di Commercio, Conservatorie e Tribunali.

La scheda di presentazione dell'accordo è disponibile all'interno del Portale associativo. Per ulteriori informazioni:

FOX & PARKER Spa

Tel.: 011-35.25.35 r.a.

(Alessandra Gallizio/Francesca Pavese/Anna Prencipe)

e-mail: [info@fox-parker.it](mailto:info@fox-parker.it) - [www.fox-parker.it](http://www.fox-parker.it)

LINK: [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) □ Area Soci □ Agevolazioni Soci.

Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA: N° 02/48.59.16.22

## Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA INFORMA N° 225 - Riservato ai Soci

**In questo numero:**

- ▶ Convenzione ANGAISA - JUNGHEINRICH
- ▶ Convenzione ANGAISA - FOX & PARKER
- ▶ Tassi effettivi globali e tassi soglia antiusura
- ▶ Trasporti. Decreto legislativo n. 144/2008

**Inviare a:**

\_\_\_\_\_  
(Ragione Sociale)

\_\_\_\_\_  
(Nome e Cognome)

\_\_\_\_\_  
(Telefax)

\_\_\_\_\_  
(e-mail)

\_\_\_\_\_  
(Timbro e Firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di

**CONFCOMMERCIO**

La Redazione è stata curata dalla Segreteria ANGAISA.

La Realizzazione è stata curata da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: [info@angaisa.it](mailto:info@angaisa.it)

Le notizie di ANGAISA sono inoltre pubblicate su:

**BIU&ROSSO**

periodico di proprietà Servizi ANGAISA S.r.l.